

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2273

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori COLETTI, BAIO DOSSI, LIGUORI,
SCALERA, GAGLIONE, PETRINI e D’ANDREA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 2003

Norme per l’istituzione della figura del medico stomatologo

ONOREVOLI SENATORI. - Mai come in questo periodo la sanità, la medicina in generale, i medici e le loro specializzazioni si trovano in una situazione di estrema confusione e cambiamento.

Non sappiamo dove andremo a finire in un settore come questo, dove si incide su bisogni primari ed importantissimi dei cittadini.

Ritengo necessario, però, continuare a lavorare!

Ritengo che ognuno debba dare il proprio contributo di idee, al fine di migliorare la situazione in questo settore strategico per una società evoluta e democratica.

Per questo, oggi, intendo presentare a voi colleghi, in quest'Aula, questo disegno di legge che ritengo sia un nuovo elemento di ordine e di chiarezza nel campo delle professioni mediche.

Il presente disegno di legge, infatti, onorevoli colleghi, cerca di dare una soluzione ad un problema che esiste da tempo. Infatti, a diciassette anni dall'istituzione nel nostro Paese della professione di odontoiatra, con la legge 24 luglio 1985, n. 409, i problemi relativi alla disciplina delle figure operanti nel settore dentistico non sembrano ancora risolti. Come è noto la citata legge era illegittima rispetto alla direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, recepita tardivamente dallo Stato italiano, con susseguenti problemi per la classe medica. Infatti, la legge n. 409 del 1985 non si limitava ad istituire la professione di odontoiatra - come prescriveva la direttiva comunitaria - ma prevedeva un secondo canale di formazione per l'esercizio della professione medesima (non previsto a livello comunitario), coincidente con la laurea in medicina e chirurgia e specializzazione in campo odontoiatrico. Questo ha determinato confusione, con

conseguente esplosione di un cospicuo numero di ricorsi alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia delle comunità europee. Lo stratificarsi degli interventi della Commissione delle comunità europee e degli organi giudiziari ha poi creato una situazione del tutto atipica nell'ambito dell'ordine dei medici, con medici dentisti iscritti solo all'albo dei medici, altri iscritti solo all'albo degli odontoiatri ed altri ancora iscritti ad entrambi gli albi.

Onorevoli Colleghi, bisogna finalmente far chiarezza!

E la chiarezza ci viene dall'attenta lettura della sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee del 29 novembre 2001, in cui si stabilisce che il secondo sistema di formazione previsto dalla legge n. 409 del 1985 (via di formazione medica) censurato ai fini dell'esercizio della professione di odontoiatra corrisponde alla formazione di medico stomatologo, cioè di un professionista medico che rientra a pieno titolo nella direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 386. Nella stessa sentenza si afferma che le due direttive europee riguardanti i medici e gli odontoiatri sono basate sul principio che si tratta di due professioni distinte, dal momento che i laureati in odontoiatria sono i professionisti che esercitano attività odontoiatrica con titolo diverso da quello di medico.

Questi contenuti, finalmente, onorevoli colleghi, sono stati recepiti dallo Stato italiano attraverso la legge 3 febbraio 2003, n. 14 (legge comunitaria 2002), che abbiamo approvato in quest'Aula. Però, nulla si è detto o fatto nei confronti di quei medici che vorrebbero intraprendere la specializza-

zione in odontostomatologia, per occuparsi della diagnosi e della terapia medica e chirurgica delle malattie della bocca, dei denti e delle mascelle. Infatti, oggi più che mai appare necessario individuare a livello legislativo una figura di medico competente in ambito odontostomatologico, istituendo la figura del medico stomatologo.

Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge vuole colmare questa lacuna, disponendo l'istituzione, presso l'ordine dei medici, di un apposito elenco dei medici stomatologi, cui possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia, in possesso della specializzazione in odontostomatologia e in chirurgia maxillo-facciale. Conseguentemente, per rendere operativa tale previsione, il disegno di legge in esame prevede anche la riapertura delle scuole di specializzazione in odontostomatologia sospesa dal decreto ministeriale Colombo-Garavaglia nel 1993. La riapertura delle predette scuole di specializzazione ha, infatti, già incontrato l'assenso del Consiglio universitario nazionale che, con delibera del 21 aprile 1995, prot. n. 474, ha espresso parere favorevole alla riapertura delle scuole di specializzazione in odontostomatologia, determinandone la finalità e la specifica area di intervento scientifico-professionale. Lo stesso Consiglio di Stato, con sentenza del 9 ottobre 1997, ha affermato che la tempora-

nea sospensione delle citate scuole di specializzazione non sarebbe illegittima perchè - si cita testualmente - «come rilevato dall'Avvocatura di Stato la disattivazione della Scuola come attualmente strutturata appare atto prodromico alla definizione di un nuovo orientamento didattico alla specializzazione in odontostomatologia, che consenta di formare medici specialisti abilitato all'esercizio di tale attività professionale, identica a quella dei medici specializzati negli altri Stati membri».

Tale formale impegno dello Stato italiano, onorevoli Colleghi, alla «restaurazione» didattica della scuola di specializzazione, supportato dall'assenso scientifico del Consiglio universitario nazionale, è rimasto però, inadempiuto. Eppure, anche il Presidente del Parlamento europeo, con la nota ufficiale del 15 aprile 1999, aveva «suggerito» il ripristino delle scuole di specializzazione. È infatti possibile affermare che l'introduzione della nuova figura professionale sia destinata a soddisfare non solo l'aspettativa di molti studenti e laureati italiani di conseguire nel proprio paese un approfondimento clinico in ambito odontostomatologico, ma anche l'innegabile diritto dei pazienti di usufruire delle prestazioni di medici professionisti specializzati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione della figura
di medico stomatologo)*

1. È istituita nell'ambito della professione medica la figura del medico stomatologo.

2. Il campo di attività del medico stomatologo comprende le attività inerenti la diagnosi e la terapia delle malattie e delle anomalie congenite ed acquisite della bocca, in particolare della lingua e delle mucose orali, con particolare riferimento alle attività di prevenzione e terapia dei pazienti affetti da patologie sistemiche.

3. Possono esercitare l'attività di medico stomatologo i medici chirurghi in possesso delle specializzazioni in odontostomatologia e in chirurgia maxillo-facciale.

Art. 2.

*(Istituzione dell'elenco
dei medici stomatologi)*

1. Presso ogni ordine provinciale dei medici chirurghi è istituito l'elenco dei medici stomatologi.

2. L'iscrizione nell'elenco dei medici stomatologi non consente la contemporanea iscrizione all'ordine degli odontoiatri.

3. L'iscrizione nell'elenco dei medici stomatologi è necessaria per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge.

4. Al fine dell'iscrizione sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) possesso dei diritti civili;
- b) cittadinanza di un Paese membro dell'Unione europea;

c) laurea in medicina e chirurgia e diploma di specializzazione in odontostomatologia o in chirurgia maxillo facciale.

Art. 3.

(Disposizioni transitorie)

1. I medici chirurghi residenti in Italia o in altro Paese dell'Unione europea che, pur non possedendo la specializzazione in odontostomatologia o in chirurgia maxillo-facciale, hanno svolto, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, le attività descritte all'articolo 1 per almeno tre anni, possono chiedere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione di diritto nell'elenco dei medici stomatologi.

2. In deroga a quanto disposto dal comma precedente, i medici in possesso dei titoli elencati nel decreto legislativo 17 agosto 1995, n. 368, hanno facoltà di iscrizione nell'elenco dei medici stomatologi, dopo aver esercitato per tre anni le attività di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 4.

*(Scuole di specializzazione
in odontostomatologia)*

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatte rientrare fra le scuole di specializzazione quelle in odontostomatologia.

